



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Del 27-12-2024	<b>Oggetto: Imposta Comunale Propria ( IMU ) – Determinazione aliquote per l'anno 2025</b>
------------------------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **16:00** presso la sede comunale, il Commissario Straordinario **Dott. Salvatore Marco Puglisi**, con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Filippo Ensabella**, procede all'esame dell'atto.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge regionale n. 41 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. **5** del **13/12/2024** ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


Ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

### DELIBERA

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

N. 5	Oggetto: Imposta Comunale Propria (IMU) – Determinazione aliquote per l'anno 2025.
Data: 13/12/2024	

Su proposta del Capo Area

  
Sig. Giosuè Carastro  



Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 13-12-24



Il Capo Area

  
Sig. Giosuè Carastro  


Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 17-12-2024

Il Capo Area Servizio Finanziario  
Dott.ssa M.F. Moravia Delda

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 13/12/2024

**OGGETTO: Imposta Comunale Propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 2025.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto e richiamato l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dal comma 738 al comma 783;

Dato atto che

l'articolo 1, comma 48, della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha introdotto, a partire dal 2021, una nuova agevolazione che riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia;

la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,50% (imposta ridotta al 37,50%) ex articolo 1, comma 743, della Legge 30.12.2021, n. 234;

Atteso che il comma 757 dell'articolo 1 della L 160/2019 prevede quanto segue:

In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, concernente l'«Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

Visto il D.M. 6 settembre 2024. "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria"

Tenuto conto che l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Atteso che

l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:

"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: “*a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*”;

Preso atto che

con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'articolo 6-ter del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”;

è stata diramata la versione aggiornata delle Linee guida per la compilazione del prospetto di cui sopra;

il MEF con comunicato del 31.10.2024 ha precisato che per l'anno 2025: Come anticipato nel comunicato del 27 settembre 2024 è disponibile, all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione denominata “Gestione IMU”, l'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2025.

Ritenuto pertanto, necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2025 nella misura già prevista per l'anno 2024;

Ravvisata l'opportunità di tenere conto di quanto disciplinato dalla Legge 27.12.2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni nell'ambito della gestione dell'imposta e di quanto previsto dal Regolamento IMU già approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30/09/2020 e delibera del Consiglio Comunale N.40 del 29/07/2023 di modifica del regolamento;

Visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 172, comma 1, lettera c);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

#### PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Di approvare il prospetto aliquote come elaborato sul portale federalismo fiscale e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto, per la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), che le aliquote per l'anno 2025 sono quelle di cui al prospetto allegato;
3. Di dare atto che, l'imposta verrà versata in due rate (acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre);
4. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 13 del Decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto-legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (Ministero dell'Economia e delle Finanze);
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 12 della l.r.44/1991.

## Prospetto aliquote IMU - Comune di RADDUSA

ID Prospetto 5234 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

<b>Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b>	<b>0,6%</b>
<b>Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019</b>	<b>SI</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)</b>	<b>0,1%</b>
<b>Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)</b>	<b>1,06%</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>1,06%</b>
<b>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)</b>	<b>1,06%</b>

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Il Commissario straordinario  
Dott. Salvatore Marco Puglisi**



**Il Segretario Comunale  
Dott. Filippo Ensabella**

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni e reclami.

Dalla residenza municipale, li

**Il Responsabile delle Pubblicazioni  
rag. Daniela Trovato Monastra**

**Il Capo Area  
rag. Daniela Trovato Monastra**

---

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale  
Dott. Filippo Ensabella**

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 27-12-2024

- 1) essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);  
 2) essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 27/12/2024

**Il Segretario Comunale  
Dott. Filippo Ensabella**

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Funzionario del Comune**





# Comune di Raddusa

*Città Metropolitana di Catania*

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

## Parere

Oggetto: proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 5 del 13.12.2024 recante ad oggetto: "Imposta Comunale Propria (IMU) – Determinazione aliquote per l'anno 2025"

Il Revisore Unico,

**Visto** l'OAEELL;

**Visto** l'OAREELL;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Preso atto** che l'Ente ha adottato, ai sensi degli articoli 244 e 246 del Tuel, la dichiarazione di dissesto con deliberazione di C.C. n. 10 del 20.03.2024 e che attualmente è in esercizio provvisorio per gli effetti dell'art. 248, co.1, Tuel;

**Peso atto** che:

- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 550/GAB del 27.09.2024 è stato nominato il Commissario Straordinario del Comune di Raddusa per la gestione e in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;
- il Commissario Straordinario si è validamente insediato in data 01.10.2024.

**Esaminata** la proposta citata in oggetto e i suoi allegati a corredo;

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019, n. 160, per il quale l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;

**Considerato** che l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 all'articolo 1, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2021, tali fabbricati sono esenti dall'IMU;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e

i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto** che il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

**Visto** che il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di effetti;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art.1, L. n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

**Visto** il decreto del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024 n. 219, con cui è stata disposta l'integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU con fissazione dell'**obbligo** di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'**elaborazione del prospetto**, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, a **decorre dall'anno d'imposta 2025**;

**Visto** l'apposto parere *favorevole* di regolarità tecnica;

**Visto** l'apposto parere *favorevole* di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

per quanto di propria competenza, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto.

L'Organo di Revisione  
(firmato digitalmente)

Garozzo Giuseppe